



Scheda informativa

Dose per il cristallino – Fattore di correzione in caso di utilizzo di occhiali protettivi

Valida dal 1° gennaio 2019

Dose per il cristallino

- Dal 1° gennaio 2019 si applica un nuovo limite di dose per il cristallino: **20 mSv all'anno**.
- Le dosi mensili superiori a **2 mSv** devono essere notificate all'UFSP attraverso l'apposito **questionario**.
- La dose per il cristallino è equiparata alla dose superficiale individuale $H_p(0,07)$ misurata con il dosimetro per il corpo intero.
- In caso di utilizzo di due dosimetri per il corpo intero con il grembiule di radioprotezione, la dose per il cristallino equivale alla dose superficiale individuale totale $H_{totale}(0,07)$.
- In alternativa può essere misurata con un dosimetro per il cristallino.

Art. 56 e 63 dell'ordinanza sulla radioprotezione (RS 814.501)
Art. 11 dell'ordinanza sulla dosimetria (RS 814.501.43)

Fattore di correzione in caso di utilizzo di occhiali protettivi

- Nel caso di persone che portano occhiali protettivi o che proteggono sistematicamente la testa con un vetro al piombo va applicato un **fattore di correzione** per la dose per il cristallino misurata.
- Il perito in radioprotezione deve determinare un **fattore di correzione individuale** per i mezzi di protezione utilizzati. A tale scopo può consultare un fisico medico.
- Il fattore di correzione individuale dipende dal mezzo di protezione utilizzato e dal tipo di verifica o intervento effettuati.
- Se il fattore di correzione individuale non è determinabile in tempi brevi, può essere applicato **provvisoriamente** un **fattore conservativo di 0,5**.
- Il fattore di correzione di ciascuna persona deve essere **notificato all'UFSP e al servizio di dosimetria**.
- Se il mezzo di protezione è utilizzato già dall'inizio del 2019, le dosi per il cristallino devono essere corrette retroattivamente e occorre informarne il servizio di dosimetria.

- Il perito in radioprotezione deve inoltre informare le persone interessate che il fattore di correzione presuppone un utilizzo sistematico del mezzo di protezione.

Art. 11 dell'ordinanza sulla dosimetria

Per maggiori informazioni: Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Protezione dei consumatori, divisione Radioprotezione, tel. +41 58 462 96 14, www.bag.admin.ch